Prefettura Cuneo
Prot. Uscita del
Numero: 0024
Classifica:

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0009013
Data 28/05/2021

Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Cuneo, data protocollo

Prot. Pol. Amm.va/ Area I

Al Sig. Presidente Amministrazione Provinciale di
CUNEO
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia **LORO SEDI**

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CUNEO

e, per conoscenza

Al Sig. Questore di
CUNEO
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di
CUNEO
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di
CUNEO

Oggetto: Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 e connessa proroga della validità degli atti.

- Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021.
- Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*.

Indicazioni operative

Si fa seguito alle circolari nr. 26416/Pol. Amm.va Area I, nr. 48239/Pol. Amm.va Area I e 4060/Pol. Amm.va Area I rispettivamente in data 15 maggio 2020, 24 settembre 2020 e 26 gennaio 2021, con le quali sono state diramate indicazioni in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, resesi necessari al fine di modulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha diramato, per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza le seguenti indicazioni:

1. ***Proroga della validità degli atti amministrativi ad effetto ampliativo.***

Le misure adottate di recente dal Governo, correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono destinate nuovamente a modificare il regime giuridico valevole per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0009013
Data 28/05/2021

In data 21 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga al 31 luglio p.v. dello stato di emergenza connesso alla situazione sanitaria in atto.

Secondo il meccanismo delineato dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il differimento dello stato di emergenza, ogni qual volta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità per i successivi 90 (novanta) gironi dei provvedimenti amministrativi in scadenza.

Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione, che i provvedimenti ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – fissata ora al prossimo 31 luglio – andranno a scadere il **29 ottobre p.v.**.

La disciplina trova applicazione anche per gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che – scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 – non sono stati ancora rinnovati.

Come è noto, infatti, per effetto dell'introduzione nel citato art. 103 del comma 2-*sexies* – ad opera della legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto-legge n. 125/2020 – gli effetti della proroga di validità sono stati estesi anche ai provvedimenti scaduti alla data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) e non ancora rinnovati.

In altre parole, è ben possibile che, stante la pregressa proroga di validità disposta fino al 29 luglio 2021 dal citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sussistano ancora provvedimenti non rinnovati, per i quali, quindi, esplica, la sua efficacia la proroga di validità conseguente al differimento dello stato d'emergenza ora deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Dalla data del 29 ottobre p.v., dunque, i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

2. Proroga di validità e documenti di riconoscimento

La proroga di validità dei documenti di riconoscimento è, invece, affidata al decreto – legge 30 aprile 2021, n. 56 che, con l'art. 2 ha novellato l'articolo 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente i documenti di riconoscimento.

In particolare, esso ha disposto la proroga di validità fino al 30 settembre 2021 dei documenti di riconoscimento con scadenza al 31 gennaio 2020.

Tra questi sono inclusi i libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'articolo 61 del R.D. n. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'art. 71 del medesimo R.D.

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0009013
Data 28/05/2021

Si ripropone, in tal modo la questione di un eventuale disallineamento tra la proroga di validità delle licenza di porto d'armi, conseguente al differimento dello stato di emergenza e quella del libretto di porto d'armi che, in quanto documento di riconoscimento, soggiace alla disciplina del citato art. 104, come novellato dal D. L. n. 56/2021,

Pertanto, anche i documenti sopra citati, in quanto equipollenti alla carta di identità beneficiano del differimento della scadenza al 30 settembre 2021.

3. *Indicazioni conclusive.*

I Sigg. Sindaci sono pregati di voler impartire le opportune indicazioni ai dipendenti Uffici al fine di garantire la completa attuazione degli indirizzi sopra riportati.

Il Sig. Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è pregato di rendere edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

IL PREFETTO
(Triolo)

AG